

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 16

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2010

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla dignità e la condizione degli anziani nelle case di riposo

ONOREVOLI SENATORI. – La proposta per la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla dignità e la condizione degli anziani nelle case di riposo, origina dalla constatazione di uno dei fenomeni tra i più rilevanti e caratteristici della società contemporanea: la crescita del numero delle persone anziane in rapporto alla popolazione totale e il numero crescente di ricoveri presso le case di riposo.

Con la proposta qui avanzata, s'impegna il Senato della Repubblica a farsi carico del problema complessivo per quanto riguarda il nostro Paese al fine di approfondirne le caratteristiche, di esaminare le esperienze compiute, di individuarne le linee di intervento in

attuazione, fra l'altro, delle raccomandazioni scaturite dall'Assemblea delle Nazioni Unite.

L'Annesso alla risoluzione Onu n. 46/91 del 1991, recante i «Principi delle Nazioni Unite per le Persone Anziane» (*The United Nations Principles for Older Persons*) – composta di diciotto articoli elaborati sulla base del Piano Internazionale sull'Invecchiamento, redatto anch'esso dalle Nazioni Unite dieci anni prima – ha fissato i principi essenziali da garantire alle persone anziane in tutti i Paesi del mondo, che sono: indipendenza, partecipazione, cura, auto-realizzazione e dignità.

Tra i principi richiamati, quest'ultimo sancisce che le persone anziane dovrebbero: 1) essere messe in grado di vivere in condizioni

di dignità e di sicurezza, lontano da situazioni di sfruttamento e di abuso fisico o mentale; 2) essere trattate in modo imparziale, indipendentemente dalla loro età, dal loro genere, dalla loro provenienza razziale o etnica, dalla loro condizione di disabilità o da altre condizioni; 3) essere valutate indipendentemente dalla loro situazione economica.

Sulla base di tali presupposti, una Commissione d'inchiesta dedicata alla condizione degli anziani, costituisce dunque un'assunzione di responsabilità in questo campo e può essere preziosa per approfondire il fenomeno e coglierne tutte le implicazioni.

Individuare quest'ottica complessiva – peraltro sottolineata dall'ONU che più volte ha posto l'accento sulla interdipendenza dei problemi della terza età – appare utile sia per fornire linee di indirizzo all'azione di Governo, sia per fornire spunti a quanti – enti locali in primo luogo, associazioni, operatori – agiscono in questo settore dando vita a esperienze molteplici che è bene porre a confronto diretto con l'attività parlamentare.

Alla necessaria, e certamente positiva, molteplicità delle iniziative, è opportuno faccia riscontro una comune presa di coscienza sulle finalità da perseguire e sulle priorità da assumere. Si tratta di riconoscere e garantire all'anziano dignità e autonomia, configurando una vera e propria mappa dei suoi diritti in modo che la terza età non divenga quello che gli esperti hanno definito «l'età del non consenso». Occorre, ad un tempo, studiare forme sempre più adeguate di integrazione fra solidarietà familiare e intervento della società e dei poteri pubblici.

Il rispetto che bisogna avere nei confronti dell'anziano, non costituisce solo un precetto morale, ma una vera esigenza, per non dimenticare il nostro passato e fare memoria della nostra antica tradizione cristiana.

In occasione della XVIII Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia (5 aprile 2008), il Papa affermò che i nonni

possono essere – e sono tante volte – i garanti dell'affetto e della tenerezza che ogni essere umano ha bisogno di dare e di ricevere. Essi offrono ai piccoli la prospettiva del tempo, sono memoria e ricchezza delle famiglie. Mai per nessuna ragione siano esclusi dall'ambito familiare. «Sono un tesoro che non possiamo strappare alle nuove generazioni».

In una situazione in cui l'invecchiamento della popolazione da un lato, e le nuove caratteristiche assunte dai nuclei familiari dall'altro, pongono problemi inediti sul piano sociale, politico e culturale, si tratta di verificare il ruolo dell'anziano e di garantire una sua condizione di benessere, nel rispetto della sua dignità.

L'obiettivo, certo non utopico, è una delle pietre di paragone della rispondenza fra sviluppo e bisogni umani. Si tratta dunque di un problema che va ben oltre la lotta, pur esplicitamente necessaria, alla emarginazione per divenire elemento di valutazione del rapporto tra società e mercato, punto di riferimento per le riforme istituzionali, in primo luogo per quanto riguarda i poteri locali e le strutture assistenziali.

Anche a seguito della tragedia del 31 gennaio 2009, avvenuta nella casa di riposo «Oasi anziani Villa Chiara» di Santa Severa, frazione di Santa Marinella, in provincia di Roma, dove sono morti asfissati due anziani, la proposta di una Commissione specifica d'inchiesta appare preferibile ad altre possibili forme di ricerca, considerati i numerosissimi aspetti della condizione dell'anziano, al fine di far emergere le reali condizioni in cui vive, o è costretta a vivere, quella parte di popolazione anziana che per motivi diversi non riesce più a risiedere nel proprio ambiente di vita.

Ciò nell'auspicio che si possa sensibilizzare tutti a guardare al grande e ricco patrimonio di risorse di questi fratelli anziani, che con tanta superficialità spesso viene sottovalutato.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, per la durata di due anni, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato della Repubblica, una Commissione monocamerale di inchiesta sulla condizione degli anziani nelle case di riposo, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di:

a) acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alla condizione ed al livello della qualità della vita delle persone anziane che vivono all'interno dei servizi residenziali, con l'obiettivo di confrontare gli *standard* strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente;

b) accertare le modalità di gestione dei relativi servizi nei confronti degli utenti e verificare la situazione organizzativa, amministrativa e contabile delle case di riposo;

c) verificare la qualità dei servizi offerti agli ospiti anziani anche in relazione alle rette dagli stessi corrisposte, i requisiti strutturali che devono essere garantiti e ai quali i servizi residenziali devono uniformarsi e i requisiti organizzativi e funzionali;

d) verificare i risultati delle politiche adottate nell'arco degli ultimi dieci anni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

e) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori e ogni volta che ne ravvisi la necessità.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti Senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica provvede altresì alla nomina, fra i componenti, del presidente della Commissione.

3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato della Repubblica.

Art. 5.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 6.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

